

Allegato "B" all'atto n.rep. 19.462/10.376

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1

E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata:

"PROMETEA - Associazione culturale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Busto Arsizio" o, in forma abbreviata **"Associazione Prometea"**.

Articolo 2

L'associazione ha sede a Busto Arsizio.

Articolo 3

Scopo dell'Associazione e' la promozione di iniziative volte alla formazione, all'aggiornamento, allo studio ed alla ricerca professionale e sviluppo di una comune coscienza professionale interdisciplinare tra gli iscritti nonche' ogni altra attivita' ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione quale ausilio nell'attivita' professionale e per gli iscritti in genere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione del Tribunale di Busto Arsizio (in seguito denominato semplicemente Ordine di Busto Arsizio), anche aderendo ad iniziative proposte da altre organizzazioni con finalita' compatibili allo scopo dell'Associazione; la stessa potra', anche, aderire ad altre attivita' od iniziative finalizzate a sviluppare i rapporti tra le varie forme di vita associata presenti nella collettivita' e fornire i servizi necessari a proseguire lo scopo sopra riportato.

ASSOCIATI

Articolo 4

Membri dell'Associazione possono essere tutti i Dottori Commercialisti, i Ragionieri Commercialisti e gli Esperti contabili, iscritti all' Ordine di Busto Arsizio.

Gli associati possono essere: fondatori, di diritto, effettivi, onorari.

Sono ASSOCIATI FONDATORI coloro i quali sono intervenuti all'atto della costituzione dell'Associazione, nonche' gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio che hanno manifestato entro il 31 dicembre 2001 la volonta' di partecipare quali associati fondatori, versando contestualmente la quota stabilita dall'atto costitutivo.

E' ASSOCIATO DI DIRITTO l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio, senza obbligo di versamento di quota di iscrizione ne' quota annuale e con diritto, nelle assemblee, ad un voto, espresso dal suo Presidente o delegato.

Gli ASSOCIATI EFFETTIVI sono gli iscritti all'Ordine di Busto Arsizio che abbiano manifestato la loro adesione all'associazione dopo il 31 dicembre 2001.

Possono essere nominati ASSOCIATI ONORARI persone che abbiano reso particolari servigi all'Associazione o alla categoria professionale in genere, anche non iscritti all'Ordine di Busto Arsizio; essi non avranno diritto di voto e non saranno tenuti al pagamento di alcun contributo.

Gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali, ad esclusioni degli associati onorari, che non ne sono tenuti, potranno usufruire dei servizi, delle agevolazioni, delle attrezzature, degli strumenti tecnici e di tutto il materiale professionale ed informativo messo a loro disposizione dall'Associazione stessa, anche a mezzo di accordi o convenzioni con privati,

società ed enti in genere.

Articolo 5

La richiesta di ammissione di ogni nuovo associato deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione con l'indicazione dei dati personali e della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito all'accettazione del candidato a maggioranza semplice, con facoltà di non ammetterlo nelle ipotesi di cui alle lettere d), e), f), dell'art. 8.

Articolo 6

Gli associati potranno recedere dall'Associazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, inviandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Perché il recesso sia valido, occorre che tutti gli obblighi sociali siano stati rispettati.

Articolo 7

L'uscita dell'associato dall'Associazione per qualsiasi motivo non comporta alcun obbligo od onore per l'Associazione in quanto l'associato uscente non ha alcun diritto alla liquidazione della propria quota sociale o alla ripetizione dei versamenti a qualsiasi titolo effettuati.

Articolo 8

Il Consiglio ha facoltà di escludere l'associato:

- a) che non osservi le disposizioni dello Statuto Sociale;
- b) che non osservi le deliberazioni legalmente assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) che sia in ritardo con i versamenti dovuti all'Associazione per un periodo superiore ai sei mesi;
- d) che abbia posto in essere azioni e/o comportamenti che possono causare danni morali o materiali all'Associazione;
- e) che sia dichiarato interdetto o inabilitato o che sia stato radiato da un Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- f) che riporti condanne penali per reato doloso o per frode.

Contro l'esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero contro la delibera di diniego della richiesta di accettazione ex art. 5, è ammesso ricorso, entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri. La pronuncia del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Articolo 9

L'Associato dimissionario o escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale; tuttavia deve corrispondere i contributi per l'esercizio in corso e quanto altro fosse dovuto all'Associazione per qualsiasi motivo.

Articolo 10

Ogni associato è obbligato a versare o corrispondere, secondo le determinazioni del Consiglio, che potrà esprimersi anche in modo differenziato per le diverse categorie di soci:

- a) la quota sociale di prima iscrizione, che sostituisce la quota associativa annuale per il primo anno di appartenenza all'Associazione;
- b) la propria quota associativa annuale per le iscrizioni degli anni successivi al primo;
- c) i corrispettivi dei servizi usufruiti.

Articolo 11

Il Consiglio dell'Associazione può accettare contributi, erogazioni e donazioni dai propri soci e da terzi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea degli associati; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri. Le cariche sociali non sono remunerate, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 13

L'Assemblea puo' essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria, convocata ogni anno per riunirsi entro la prima settimana del mese di maggio, esamina e delibera l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di esercizio, corredati dal rapporto annuale del Consiglio e della relazione dei Revisori, e provvede a rinnovare le cariche sociali alla scadenza.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14

L'Assemblea degli associati si riunisce entro la prima settimana del mese di maggio, ma anche in ogni altro momento dell'anno quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno od almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' negli altri casi previsti dallo Statuto.

Articolo 15

La convocazione dell'Assemblea e' fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per mezzo di lettera circolare o fax o comunicazione telematica o di posta elettronica, spediti a tutti gli associati almeno otto giorni prima dell'Assemblea, e dovra' contenere l'Ordine del Giorno della riunione. L'Assemblea potra' essere convocata in seconda seduta e comunque in data diversa dalla prima.

Articolo 16

Presiede le Assemblee il Presidente del Consiglio o, in sua mancanza, il Vice-Presidente.

In difetto l'Assemblea eleggera' il proprio Presidente.

Articolo 17

Ogni associato puo' conferire ad altro associato delega scritta perche' lo rappresenti all'Assemblea.

Non sono ammesse piu' di cinque deleghe allo stesso associato.

La delega non puo' essere rilasciata ai consiglieri.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Hanno diritto di voto esclusivamente gli associati in regola con i versamenti delle quote sociali.

Articolo 18

Eccettuati i casi nei quali il presente Statuto richieda espressamente una maggioranza qualificata e comunque disponga norme particolari per deliberazioni su determinati oggetti, le assemblee sono validamente costituite:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega piu' della meta' degli associati;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente

articolo. Le assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice, con esclusione del voto dei Consiglieri nel caso di approvazione del bilancio e nel caso di azioni di responsabilita' inerenti il loro operato.

Le assemblee straordinarie sono validamente costituite con la presenza di almeno un decimo degli iscritti e deliberano a maggioranza dei presenti.

Articolo 19

Il Consiglio e' l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

E' composto da un Presidente, da un Vice-Presidente, da un Segretario, da un Tesoriere e da altri sette consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto secondo la seguente modalita':

- sei consiglieri effettivi sono nominati dal Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio;

- cinque consiglieri effettivi sono eletti singolarmente dall'Assemblea con votazione a maggioranza semplice, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio.

La carica di presidente del Consiglio e' attribuita al Presidente pro-tempore dell'Ordine di Busto Arsizio in carica al momento.

Il Consiglio, con le maggioranze richieste dall'art. 21, nomina al suo interno il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare le proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi membri, determinando i limiti della delega. In ogni caso, la delega non priva il delegante delle funzioni delegate.

Ogni Associato potra' suggerire al Consiglio iniziative atte a promuovere lo sviluppo e l'affermazione dell'Associazione e/o il conseguimento dei suoi scopi.

Articolo 20

Il Consiglio dura in carica quattro anni e quindi fino all'approvazione del relativo bilancio, fatta eccezione per il primo Consiglio nominato a seguito della unificazione fra i Dottori ed i Ragionieri Commercialisti la cui durata in carica e' prevista fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

I suoi componenti devono essere membri dell'Associazione.

Articolo 21

Il Consiglio e' convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio.

La convocazione del Consiglio potra' avvenire in forma ed in termini liberi.

Il Consiglio e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parita' prevarra' il voto del Presidente.

Sara' valido anche il Consiglio riunitosi senza formale convocazione a cui siano presenti tutti i suoi membri e l'intero Collegio dei Revisori e nessuno di essi eccepisca l'insufficiente conoscenza degli elementi da trattare.

E' ammessa la possibilita' che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), secondo apposito regolamento deliberato dal Consiglio stesso. Tale regolamento disciplina le modalita' del collegamento, le formalita' richieste per la verifica del numero legale per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. Il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla

trattazione; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento la riunione verrebbe dichiarata sospesa e rinviata al Presidente ad altro momento. Nel caso di assemblea in corso, la sospensione del collegamento per problemi tecnici determinerà la sospensione della riunione, e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al quel momento.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, decadrà automaticamente dalla carica.

Fatta eccezione per il Presidente, la cui decadenza, dimissione, morte o altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione di uno o più consiglieri che vengano a mancare nel corso di un esercizio provvederanno, con nuova nomina di durata uguale a quella residua del Consiglio, autonomamente gli altri consiglieri se i sostituendi fossero di nomina assembleare; se di nomina del Consiglio dell'Ordine, il Presidente dell'Associazione chiederà che il Consiglio dell'Ordine stesso provveda alla sua/loro sostituzione,.

I consiglieri cooptati secondo i commi precedenti rimangono in carica sino alla prima assemblea degli associati convocata dal Consiglio di Amministrazione e, se ivi confermati, fino alla scadenza originaria del Consiglio.

Qualora vengano a mancare la maggioranza dei consiglieri o almeno la metà di quelli di nomina dell'Ordine di Busto Arsizio, il Consiglio di Amministrazione decadrà automaticamente e si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio a norma dell'art. 19.

La sostituzione del/i consigliere/i dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sua/loro decadenza o rinuncia.

Articolo 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o il Vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento, rappresentano l'associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Articolo 23

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea degli Associati che ne nomina anche il Presidente e si compone di tre membri effettivi e due supplementi.

Essi devono essere membri dell'Associazione al momento dell'accettazione della carica e durano in carica tre esercizi sociali. L'ineleggibilità e la decadenza, come anche il funzionamento dell'Organo ed i diritti e doveri dei componenti il Collegio sono regolati dagli artt. 2398 e segg. Codice Civile ed in ogni caso dalle norme valevoli per gli organi di controllo delle società per azioni.

Articolo 24

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi fra gli iscritti all'Associazione a cura dell'Assemblea, in occasione della sua prima riunione.

I probiviri dureranno in carica 3 anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex

bono et equo senza formalita' di procedura.

Il loro lodo sara' inappellabile.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 25

L'esercizio sociale avra' scadenza annuale al 31 dicembre di ogni anno, fermo restando quanto disposto all'articolo 13 in merito all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

Articolo 26

Il patrimonio sociale e' costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dalle quote sociali di iscrizione;
- c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni, eredita' e legati di denaro, beni mobili ed immobili o lasciti.
- f) da elargizioni di associati o di terzi (persone fisiche ed enti).

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

SCIoglimento

Articolo 27

Lo scioglimento e' deliberato dall'Assemblea straordinaria; la stessa assemblea, con voto favorevole della maggioranza dei presenti, provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori ed alla determinazione dei loro poteri e deliberera' circa la devoluzione del patrimonio residuo, che dovra' essere destinato ad opere benefiche o di pubblica utilita' o a favore dell'Ordine di Busto Arsizio.

Articolo 28

Le norme del Codice Civile, in quanto compatibili con il presente Statuto, regoleranno quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli.

in originale firmato:

ERMANN0 WERTHHAMMER

ANDREA TOSI NOTAIO

E' copia conforme all'originale nei miei atti rilasciata da me Notaio in data

